



ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO

LOC. PIANACCE - CAMIGLIANO - LU

TEL 0583/926526 - FAX 0583/922568

e-mail: luic835007@istruzione.it - luic835007@pec.istruzione.it

www.iccamigliano.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO Comune di Capannori

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Il protocollo d'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel PTOF.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate:

- prevede la costituzione di un gruppo di lavoro "Intercultura" presso l'Istituto
- definisce i compiti e i ruoli del personale amministrativo, tecnico ausiliario e dei docenti nelle pratiche di inserimento
- contiene i criteri di inserimento, accoglienza, valutazione e indicazioni metodologico-didattiche.
- contiene riferimenti legislativi.

FINALITA'

Il protocollo di accoglienza si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituzione Scolastica, per l'accoglienza degli alunni stranieri;
- instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie degli alunni stranieri;
- favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni all'interno della classe;
- promuovere le competenze linguistiche degli alunni stranieri;
- diminuire l'insuccesso scolastico degli alunni stranieri;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture;
- agevolare la conoscenza e la fruizione delle risorse presenti sul territorio.

1. COMMISSIONE INTERCULTURA

La commissione si propone di definire pratiche comuni all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza e di inserimento degli alunni non italofoni. E' costituito da docenti dell'istituto di ogni ordine e grado. E' prevista la partecipazione di un assistente amministrativo

dell'ufficio alunni in determinati momenti, allo scopo di coordinare le pratiche relative agli alunni stranieri.

La commissione è composta da

- funzione strumentale per l'area intercultura;
- docenti dei tre gradi di scuola;
- personale di Segreteria (con ruolo consultivo) .

I compiti della commissione sono:

- predisporre strumenti per la valutazione della competenza linguistica
- promuovere l'attuazione di percorsi linguistici di alfabetizzazione, individuando risorse interne ed esterne;
- raccogliere la documentazione di Istituto sull'intercultura, e messa a disposizione di materiale didattico e informativo specifico;
- fornire indicazioni metodologiche per l'accoglienza e per percorsi facilitati di apprendimento;
- contattare enti locali, servizi del territorio, associazioni di volontariato e altre istituzioni scolastiche per eventuali percorsi formativi o di supporto;
- avvalersi, ove possibile, della collaborazione di esperti, quali i mediatori culturali sia per ottenere informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza degli alunni e sulla tipologia dei loro curricula, sia per la facilitazione linguistica.

2. COMPITI E RUOLI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E DOCENTE

2.1. COMPITI SEGRETERIA

Il primo approccio delle famiglie straniere con l'istituzione avviene di norma con il personale della Segreteria, che quindi deve:

- dare alla famiglia una prima informazione sull'organizzazione della scuola avendo cura di presentare in modo semplificato il PTOF dell'Istituto.
- controllare, secondo l'età anagrafica, il percorso scolastico svolto.
- informare i genitori che prima dell'iscrizione in una determinata classe sarà fatto un colloquio preliminare con le insegnanti di riferimento che valuteranno, in base ai criteri approvati dal collegio docenti e sulla base delle indicazioni ministeriali, la classe/sezione più idonea ad accogliere l'alunno. Sarà fatto presente ai genitori che potranno intercettare tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento in una classe/sezione alcuni giorni
- acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;

- iscrivere l'alunno
- comunicare alla funzione strumentale per l'intercultura l'arrivo di un nuovo alunno non italofono
- contattare il team docente o il coordinatore di classe di riferimento, fornendogli tutti i dati acquisiti.

MATERIALI di cui dotarsi

- Moduli d'iscrizione, in versione bilingue (arabo, albanese, eventualmente inglese e francese)
- Brochure semplificata di presentazione dell'istituto in versione bilingue, realizzata dal gruppo intercultura in collaborazione eventualmente con i mediatori interculturali.

2.2 COMPITI DEL TEAM /CONSIGLIO DI CLASSE

- esamina la prima documentazione raccolta dalla Segreteria all'atto dell'iscrizione.
- effettua un colloquio con la famiglia (se possibile con mediatore) nel quale raccoglie informazioni sulla situazione familiare, personale e scolastica dell'alunno e sulle competenze linguistiche dell'alunno.
- fornisce informazioni più dettagliate sull'organizzazione della scuola
- consegna alla famiglia la modulistica dell'istituto (liberatoria immagini, autorizzazioni uscite didattiche..)
- propone la classe di inserimento, sulla base dei criteri di cui al punto tre e delle informazioni raccolte durante il colloquio e fornite dalla Segreteria.
- effettua una valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni specifici di apprendimento anche ai fini della partecipazione ai corsi di alfabetizzazione di italiano L2;
- redige il PDP per BES disagio linguistico, dove indica:
 - gli obiettivi di apprendimento specifici sulla base dei bisogni dell'alunno e i percorsi di didattica facilitata da mettere in atto.
 - le metodologie didattiche appropriate e l'adattamento dei programmi curriculari
 - il materiale di supporto (visivo, musicale, grafico...) la partecipazione ai laboratori di lingua italiana L2
- condivide con la famiglia il percorso predisposto dalla scuola per l'alunno

MATERIALI:

- Griglie di osservazione
- prove d'ingresso per la rilevazione e la valutazione delle competenze linguistiche

in italiano L2 dell'alunno

- relazione del colloquio con la famiglia
- modulistica dell'istituto (in versione bilingue ove possibile)

2.3 COMPITI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio docenti delega i Consigli di intersezione/interclasse/classe interessati a individuare possibili forme di adattamento del curriculum, quali:

- la riduzione o semplificazione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari.
- la sostituzione di parti del curriculum con altre più rispettose dei bisogni formativi dell'alunno.

(facendo riferimento al PDP per gli alunni BES con disagio linguistico)

Tabella riassuntiva compiti (scuola secondaria di primo grado)

Il ruolo del consiglio di classe

Prima Accoglienza nella classe: soggetti attivi	Compiti del Consiglio di classe	Strumenti e Risorse	Fase della frequenza successiva
Docente Coordinatore	Favorire l'integrazione	Vocabolari bilingue	Primo anno: L'apprendimento dell'italiano (L2) come obiettivo principale
Docente referente o Docente Commissione	Promuovere il percorso di alfabetizzazione (orario scolastico ed extra)	Eventuale Tutor: allievo di stessa nazionalità	Adattamento programmi d'insegnamento: Programmi individualizzazione
Docenti della classe	Individuare modalità di semplificazione del percorso per ogni disciplina nel momento in cui l'alunno acquisisce una minima conoscenza dell'italiano	Archivio cartaceo ed informatico delle attività svolte	Utilizzo professionali della scuola per l'apprendimento della lingua italiana e per la conoscenza della cultura europea
Alunni della Classe	Mantenere i rapporti con i docenti che seguono il recupero linguistico dell'allievo	Biblioteca specifica	Temporanea riduzione del curriculum di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza linguistica

3.CRITERI DI INSERIMENTO

Assegnazione alla classe sezione

I dati raccolti nella fase di iscrizione e accoglienza permettono di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento.

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. (art.45, comma 2 del D.P.R 394/1999)
- e) del numero di alunni stranieri già presenti in una classe/sezione, secondo le indicazioni ministeriali

4. ACCOGLIENZA

L'accoglienza non si limita alla fase iniziale dell'inserimento in una classe, ma corrisponde piuttosto ad una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere nella scuola un clima motivante per tutti i protagonisti dell'azione educativa (genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici).

Poiché la lingua è trasversale a tutte le discipline la collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione si dovranno predisporre attività mirate a:

- Sensibilizzare la classe/sezione all'accoglienza del nuovo compagno e a favorirne l'inserimento
- Promuovere il tutoraggio fra pari;
- Favorire la conoscenza degli spazi della scuola
- Facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività
- Valorizzare le diverse culture e promuovere un approccio interculturale alle discipline.

4.1 Obiettivi linguistici

Nella prima fase dell'inserimento scolastico l'alunno impara a comunicare con compagni e insegnanti, apprende il lessico per la comunicazione (richiamare l'attenzione, chiedere, denominare oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti..)

L'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua deve perciò tendere soprattutto a:

1. fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici per poter esprimere i bisogni primari
2. favorire la partecipazione alle attività comuni della classe.
(alfabetizzazione di primo livello)

Nella seconda fase l'insegnamento della lingua italiana deve fornire gli strumenti linguistici per lo studio delle varie discipline, cioè:

- raggiungere livelli di competenza linguistico-comunicativa adeguate alla comprensione delle lezioni proposte;
- consolidare i linguaggi legati ai singoli saperi disciplinari e ai contenuti ad esso legati;
- acquisire e migliorare strategie di apprendimento (prendere appunti, fare mappe e schemi...);

METODOLOGIA:

- favorire la concettualizzazione di nessi logici spazio-temporali;
- strutturare percorsi facilitanti relativi alla lingua per lo studio;
- contestualizzare il più possibile l'azione didattica, anche mediante compiti autentici.

STRUMENTI E STRATEGIE:

- uso di testi facilitati;
- uso di strategie e tecniche didattiche che prediligano l'apprendimento esperienziale e cooperativo tra i pari;
- uso di materiale multimediale;
- selezione per ciascuna disciplina di concetti chiave sui quali si intende lavorare in modo trasversale alle discipline stesse.

(alfabetizzazione di secondo livello)

4.2 Indicazioni metodologico-didattiche per gli alunni neoarrivati

La lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano. I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni dell'alunno straniero perché trovi nella scuola un ambiente nel quale stare bene.

Gli argomenti che si presenteranno potranno essere affrontati secondo la seguente impostazione:

- presentazione del lessico di base relativo al tema proposto (utilizzando anche oggetti, foto, immagini ,disegni, dvd, situazioni utili alla contestualizzazione);
- memorizzazione del lessico e riutilizzo anche in contesti diversi;
- introduzione del nuovo vocabolario in strutture linguistiche semplici e successivamente in strutture più complesse;
- esercizi di riconoscimento, discriminazione;
- sviluppo dell' espressione orale e scritta (risposta a semplici domande, produzione di frasi e di brevi testi) con riutilizzo del lessico e delle strutture presentati.

I temi iniziali riguarderanno l'alunno, la sua storia, le caratteristiche principali dell'identità e del suo ambiente di vita quotidiana

5.LA VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni stranieri segue il D.P.R del 22 giugno 2009 , n. 122, nel quale si dice che i minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per gli alunni italiani, così come confermato da recente Decreto Legislativo n°62/2017.

Nelle linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 si sottolinea l'aspetto formativo della valutazione e si pone l'accento sul compito della scuola: "E' prioritario in tal senso che la scuola favorisca con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione (..) un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga di conto della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e competenze essenziali acquisite".

Sulla base delle linee guida perciò la valutazione sommativa non è da considerare come la semplice media delle misurazioni rilevate con le prove, ma tiene conto del raggiungimento di obiettivi trasversali quali la partecipazione e la progressione nell'apprendimento.

E' opportuno inoltre prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e quindi rispettare i tempi di apprendimento dell'Italiano come L2. Nella valutazione finale, di passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre inoltre far riferimento ad una previsione di sviluppo dell'alunno.

Si sottolinea comunque che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento e che questi sono di natura transitoria e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (nota ministeriale n° 2563 del 22 novembre 2013)

Per il Consiglio di classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico - per i quali i percorsi personalizzati prevedono interventi di

educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline, qualora durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti. L'attività di alfabetizzazione sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte, là dove eventualmente sarà possibile, dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l'insegnante curricolare.

Nel caso in cui l'alunno straniero abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese – francese –spagnolo), essa almeno in una prima fase potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali.

Il Consiglio di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo e prevedere la presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui con i genitori e durante la consegna delle schede di valutazione. In assenza di tale figura bisognerà prevedere la possibilità di trasmettere il documento di valutazione dell'alunno debitamente tradotto.

Soprattutto per quanto riguarda la Scuola secondaria di primo grado, in sede di valutazione, i docenti del Consiglio di Classe, in collaborazione con gli insegnanti coinvolti nelle attività di recupero linguistico, potranno esplicitare nel documento di valutazione, la seguente dicitura:

Primo quadrimestre	<ul style="list-style-type: none">• Nel caso in cui lo studente non abbia ancora raggiunto una conoscenza linguistica sufficiente per affrontare l'apprendimento di contenuti, anche semplificati: <i>“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, in quanto lo studente si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana” .</i>
Secondo quadrimestre	La valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere esplicitata.

Esame di Stato	<p>La C.M. n. 28 del 15/3/2007 prevede quanto segue:</p> <p><i>“Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.</i></p> <p><i>Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale.</i></p> <p><i>Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta” .</i></p>
----------------	--

6.NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella legge sull’immigrazione, n. 40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo del 25 luglio 1998, che riunisce e coordina gli interventi in favore dell’accoglienza e integrazione degli immigrati, ponendo particolare attenzione all’integrazione scolastica.

Normativa di riferimento per l’ integrazione e l’ istruzione degli alunni stranieri:

Legge n.40 – 6 marzo 1998 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”)

D. Legislativo n. 286 – 25 luglio 1998

- DPR n. 394 – 31 agosto 1999 (Regolamento di attuazione e successive modificazioni. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.(Art. 45 Iscrizione scolastica)
- DPR n. 275 - 1999 (strumento principale per affrontare tutti gli aspetti, come quello dell’integrazione degli stranieri, che richiedono la costruzione di appropriate e specifiche soluzioni.) e delle indicazioni ministeriali, tra cui:

CM n. 205 – 26 luglio 1990

CM n. 73 – 2 marzo 1994

CM n. 87 – 23 marzo 2000

La legge n. 189 del 30 luglio 2002 ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola.

La legge di riforma dell'ordinamento scolastico, n. 53/2003, contiene elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente.

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri – febbraio 2007

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri – febbraio 2014

• Art. 36 della Legge 6 marzo 1998 N° 40

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

“Tutto ciò avrà il fine di garantire ad ogni alunno straniero il diritto fondamentale all'istruzione e alla promozione della propria personalità. Le scuole, possibilmente con azioni in rete, vorranno, pertanto, sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l'adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Nella predisposizione degli accordi sarà opportuno prevedere intese con gli Enti locali per favorire l'attivazione di misure di accompagnamento (trasporti, mense ecc.) utili al conseguimento di un'equilibrata distribuzione della domanda, nonché con associazioni del volontariato e del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione. Si rivela poi di fondamentale importanza l'instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le scuole e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall'intervento di mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali”.

Art. 45 del DPR 394 del 31 agosto 1999

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole

italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;

c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

